Il chiarimento

Principio di diritto

Nell'ordinanza 17606/2024 è stato affermato il seguente principio: «ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione dell'estratto ruolo ai sensi dell'articolo 3-bis del DI 146/2011 il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento

alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia»

Lo stop alla pensione non giustifica l'impugnazione dell'estratto di ruolo

Contenzioso

I casi previsti dalla norma sono tassativi e non possono essere ampliati per analogia

Laura Ambrosi Antonio Iorio

La possibile sospensione della pensione non è un fatto che giustifica la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo: il legislatore, infatti, con la nuova norma ha previsto casi tassativi solo al ricorrere dei quali è possibile la proposizione del ricorso. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 17606/2024 depositata ieri.

Un contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario alcuni estratti di ruolo dai quali aveva scoperto l'esistenza di numerose cartelle di pagamento mai notificate. Entrambi i giudici di merito dichiaravano inammissibile il gravame. Il contribuente ricorreva così in Cassazione e con successiva memoria evidenziava di avere un credito nei confronti della pubblica amministrazione, potenzialmente pignorabile dall'agenzia Entrate Riscossione. Tale circostanza rappresentava un legittimo interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ripercorso la nuova norma in materia di impugnazione di estratti di ruolo. L'articolo 3-bis del Dl 146/2021, modificando l'articolo 12 del Dpr 602/1973, ha limitato l'accesso alla tutela immediata sta-



La nuova disciplina è applicabile ai processi pendenti perché incide sulla decisione ancora da assumere bilendo che quando il ruolo e la cartella di pagamento si assumono non validamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad un appalto, per la riscossione di somme dovute da enti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pa.

La Cassazione, anche alla luce delle Sezioni Unite intervenute sull'argomento, ha rilevato che i casi previsti dalla norma sono «tassativi» e non «esemplificativi» e pertanto insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o estensiva.

La Suprema corte ha così rilevato che la previsione in esame non provoca alcuna compressione della tutela giurisdizionale anzi, in realtà, un ampiamento. Infatti, se la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, il giudice può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo o alternativo all'esecuzione (ad esempio, impugnazione dell'iscrizione ipotecaria).

La nuova disciplina è applicabile ai processi pendenti perché incide sulla decisione ancora da assumere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Da ciò consegue che l'interesse, rispetto alle ipotesi previste dal legislatore, deve essere dimostrato anche nel corso dei giudizi pendenti.

Nel caso in questione, il contribuente con specifica memoria prodotta nel giudizio di legittimità ha dimostrato l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione dell'esistenza di un trattamento pensionistico Inps suscettibile di essere aggredito dall'Agenzia. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale ipotesi non rientra nell'ambito dell'interesse ad agire previsto dalla norma, soprattutto alla luce del fatto che la sospensione della pensione nella vicenda era una mera eventualità.